REVISORE UNICO

Verbale n 12 del 27/07/2024

COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE

PROVINCIA DI TORINO

Oggetto: Parere su salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale di bilancio 2024/2026

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo **193 del TUEL** prevede che:

"*1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.*

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il ***31 luglio di ciascun anno****, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006,

n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo".

L'articolo **175 comma 8** del TUEL prevede che "*mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio"*.

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;

- monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente**.**

(in caso di applicazione dell'avanzo richiamare)

L'articolo 187, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 dispone "1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati….

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:

a) *per la copertura di debiti fuori bilancio;*
b) *per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art.193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
c) *per il finanziamento di spese d'investimento;*
d) *per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
e) *per l'estinzione anticipata dei prestiti.*

3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art.193".

L'allegato n. 4/1 al D.Lgs.n.118/2011 "*Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio", punto 4.2 "Gli strumenti della programmazione degli enti locali" prevede che: "Gli strumenti di programmazione degli enti locali sono: … g) lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, deliberarsi da parte del Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno".*

PREMESSA

In data 22/12/2023 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2024-2026, trasmesso in BDAP con relativa certificazione.

In data 27/04/2024 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto 2023, trasmesso in BDAP con relativa certificazione determinando un risultato di amministrazione di euro 874.797,34 così composto:

INSERIRE TABELLA RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023:		
Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2023		373.471,63
Accantonamento residui perenti al 31/12/2023		-
Fondo anticipazioni liquidità		-
Fondo perdite società partecipate		-
Fondo contezioso		50.000,00
Altri accantonamenti		56.375,14
	Totale parte accantonata (B)	**479.846,77**
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		7.160,15
Vincoli derivanti da trasferimenti		134.819,91
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		-
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		3.024,00
Altri vincoli		-
	Totale parte vincolata (C)	**145.004,06**
Parte destinata agli investimenti		
	Totale parte destinata agli investimenti (D)	**47.418,88**
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	**202.527,60**
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto[6]		-
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare [6]		

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione il Consiglio Comunale ha approvato le seguenti variazioni di bilancio:

Variazione 1 verbale n. 2 del 20.02.2024.

Variazione 2 verbale n. 5 del 08.04.2024.

Variazione 3 verbale n. 8 del 21.05.2024.

Variazione 4 verbale n.10 del 28.06.2024.

Variazione 5 verbale n. 11del 01.06.2024.

In data 19/07/2024 è stata sottoposta all'Organo di Revisione, per la successiva presentazione al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

L'Organo di Revisione prende atto che alla proposta di deliberazione sono allegati i seguenti documenti:

a. la stampa del conto del bilancio alla data del .....
b. la relazione dei responsabili di settore sull'andamento delle entrate;
c. la relazione del legale rappresentante degli organismi partecipati s sullo stato di attuazione degli obiettivi, sull'andamento della gestione e su possibili squilibri economici;
d. la **dichiarazione di insussistenza** dei debiti fuori bilancio rilasciata dai responsabili dei servizi **o di esistenza** di debiti con proposta di riconoscimento e finanziamento;
e. la dichiarazione dei responsabili dei servizi e del responsabile del servizio finanziario attestante che non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi, rispetto alle determinazioni effettuate all'atto dell'approvazione del rendiconto;
f. la dimostrazione che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione sia ancora adeguato in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;
g. la dimostrazione della congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione;
h. l'adeguamento del fondo garanzia debiti commerciali (FGDC) per gli enti che hanno dovuto istituire nel bilancio di previsione 2024-26 tale fondo in quanto ricadenti nelle fattispecie di cui alla legge n. 145/2018 (comma 859 e successivi);
i. il prospetto dimostrativo del rispetto degli equilibri di bilancio secondo quanto stabilito dal D.Lgs 118/2011;
j. il prospetto dimostrativo aggiornato del rispetto del contenimento delle spese di personale;
k. il fondo di cassa, così come risultante dalle scritture del Tesoriere alla data del …con evidenziazione del saldo di cassa vincolata;
l. la nota informativa sulla modifica dei tempi previsti per la realizzazione e finanziamento lavori pubblici.
m. le attestazioni sui tempi di pagamento (indicatore di ritardo e di tempestività) nonché dello stock di debiti commerciali del primo e secondo trimestre del 2024.

L'Organo di Revisione procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

L’Organo di revisione ha verificato che il fondo di cassa presso il Tesoriere alla data del 15/07/2024 ammonta ad euro 1.073.402,66:

Fondo cassa al 1° Gennaio 2024……..€ 1.319.000,93
Reversali riscosse……€ 2.679.936,31
Riscossioni da regolarizzare…….€ 29.072,75
Mandati pagati……..€ 2.866.727,97
Pagamenti da regolarizzare……..€ 23.262,19
Mandati da Pagare……..€ 64.617,17
Fondo cassa al 15 Luglio 2024…….€ 1.073.402,66

L’ente non ha fatto ricorso all’ anticipazione di tesoreria.

Preso atto che in data 06/02/2024 con delibera di Giunta è stato approvato il PIAO contenente il piano triennale del fabbisogno del personale ed il piano della performance, rilevato che le variazioni proposte con l’assestamento riguardano incrementi di spesa del personale e che dalle verifiche svolte risultano confermati i limiti di spesa di cui agli artt. 1, comma 557-quater della legge 296/2006, dell’articolo 9, comma 28 del D.L.n.78/2010 e dell’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 - DM 17 marzo 2020, e come indicato nella proposta deliberativa in esame.

Si prende atto, altresì atto, che nel PIAO, le schede di programmazione degli obiettivi dei dirigenti, prevedono obiettivi annuali specifici relativi al rispetto dei tempi di pagamento e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, per una quota della stessa avente un peso non inferiore al 30 per cento.

Si dà atto, inoltre che:

- Indicatore del tempo di pagamento ponderato è pari ad 18,78 giorni;
- l’indicatore di tempo medio di scadenza è 31,01 risultante dall’AREA RGS è pari ad;

Infine, l’Organo di Revisione attesta che le variazioni proposte sono:

- attendibili sulla base dell’esigibilità delle entrate previste;
- congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità;
- obiettivi di finanza pubblica;

L’Organo di Revisione ha verificato che con la variazione apportata in bilancio gli equilibri richiesti dal comma 6 dell’art.162 del Tuel sono così assicurati:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			2024	2025	2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio: 1.319.000,93					
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		33.822,35	-	-
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		-	-	-
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		2.290.169,03	2.303.500,00	2.303.500,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			-	-	-
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		-	-	-
D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		2.320.386,75	2.240.440,00	2.237.450,00
di cui:					
- fondo pluriennale vincolato			-	-	-
- fondo crediti di dubbia esigibilità			*69.500,00*	*69.500,00*	*69.500,00*
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		-	-	-
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		60.000,00	63.060,00	66.050,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			-	-	-
di cui Fondo anticipazioni di liquidità			-	-	-
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			**- 56.395,37**	**-**	**-**
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti[2]	(+)		80.851,30	-	-
di cui per estinzione anticipata di prestiti			-		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		-	-	-
di cui per estinzione anticipata di prestiti			-	-	-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		-	-	-
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		-	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE [3]					
O=G+H+I-L+M			**24.455,93**	**-**	**-**
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento [2]	(+)		42.525,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		2.178.625,64	-	-
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		2.974.447,74	75.000,00	75.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		-	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		-	-	-
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		-	-	-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		-	-	-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		-	-	-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		-	-	-
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		-	-	-
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		5.190.287,68	75.000,00	75.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa			-	-	-
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		-	-	-
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		-	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			**5.310,70**	**-**	**-**
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		-	-	-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		-	-	-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		-	-	-
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		-	-	-
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		-	-	-
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		-	-	-
EQUILIBRIO FINALE					
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			**29.766,63**	**-**	**-**

Per quanto riguarda la gestione dei residui la situazione attuale è la seguente:

I residui al 1° gennaio 2024 sono stati ripresi dal rendiconto 2023, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui (delibera di Giunta n. 40 del 26/03/2024) e risultano così composti: Titolo	Residui AttiviRiaccertati	Residui incassati Al 15/07/2024
I – Entrate tributarie	638.382,94	345.076,30
II – Trasferimenti correnti	23.722,59	21.450,59
III – Entrate extra-tributarie	113.685,68	27.734,78
IV – Entrate in conto capitale	1.597.549,68	432.730,99
V – Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-
VI – Accensione di prestiti	-	-
VII – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-
IX - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.651,74	1.121,74
Totale	2.374.992,63	828.114,40

L'Organo di Revisione prende atto che il DUP è coerentemente modificato e rileva anche l'impatto delle variazioni sugli equilibri.

L'Organo di Revisione, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, l'Organo di Revisione:

visto

- l'art. 193 (salvaguardia degli equilibri di bilancio) del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- l'art. 175, comma 8 (variazione di assestamento generale), del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il punto 4.2, lettera g), dell'Allegato 4/1 D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);

- il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili;
- il vigente Statuto dell'Ente;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi e contenuti nella proposta di deliberazione in parola ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

verificato

- il permanere degli equilibri di bilancio, della gestione di competenza e di quella in conto residui;
- l'inesistenza di debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati;
- che l'equilibrio di bilancio è garantito attraverso una copertura congrua, coerente ed attendibile delle previsioni di bilancio per gli anni 2024-2026;
- che l'impostazione del bilancio 2024-2026 è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo come da nuovi prospetti di cui al D.M. 01 agosto 2019;

esprime

parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui ed esprime il parere favorevole alla variazione di bilancio di previsione proposta.

Lì, 27 Luglio 2024

L'Organo di revisione